

PATTO DI INTEGRITÀ PER APPALTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

Relativo alle procedure di gara finalizzate alla stipula di contratti pubblici

TRA

L'Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna (di seguito denominata "Amministrazione") con sede legale in Ravenna, Via delle Industrie, 76 C.F. 92099140391, nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Ernesto Giuseppe Alfieri C.F. LFRST43C27C352Q, domiciliato per la carica in Ravenna, Via delle Industrie, 76.

E

la Società (di seguito denominata Operatore economico),
sede legale in, via, n.....
codice fiscale, P.IVA
rappresentata da in qualità di

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, come modificato con successivi aggiornamenti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Finalità

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione.

Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra Amministrazione e Operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della gara medesima, affinché i propri comportamenti siano improntati all'osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

Con il Patto di integrità le Parti, in particolare, assumono l'esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'esplicita accettazione del Patto di integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione.

Il Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Società, è presentato dall'Operatore economico allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara, e costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto o Convenzione.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D-lgs- 36/2023 (vecchio art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016). L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il Patto di integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria.

Il Patto di integrità regola i comportamenti degli operatori economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, a cui gli operatori economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara.

Il Patto di integrità regola; inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Operatore economico e dell'Amministrazione impiegati ad ogni livello nell'espletamento di qualsiasi procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli dei contenuti del presente patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto stesso.

Art. 2 – Obblighi degli operatori economici nei confronti della Amministrazione

Con l'accettazione e la sottoscrizione del Patto di integrità, l'Operatore economico:

- a) si impegna a uniformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) dichiara di non aver corrisposto ad alcuno né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- c) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- d) dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- e) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi incluse gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E.) e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) dichiara che la partecipazione alla procedura di aggiudicazione del servizio non contrasta con il divieto imposto dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni con L. 135/2012 (nei termini dell'interpretazione fornita dal MISE con nota prot. 100928 del 27 maggio 2014 e dal MEF – RGS con nota n. prot. 26393 del 25.03.2014);
- g) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- h) si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- i) si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o alla esecuzione del contratto.;
- j) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia alla Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria;
- k) si impegna a collaborare con l'Autorità Giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/o furti di beni personali o in cantiere, etc.);
- l) si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- m) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013 n. 62), si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Amministrazione;
- n) dichiara di essere consapevole che il personale dipendente dell'Amministrazione, al quale vengano offerti regali o vantaggi economici o altre utilità il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda, la soglia del modico valore fissata dal predetto Codice, provvede a rifiutarlo e ad informare dell'offerta in forma scritta il Responsabile della prevenzione o della corruzione;
- o) si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto:
 - ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi ed all'immagine dell'Amministrazione, dei dipendenti e degli amministratori della stessa;

- a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione con rispetto, evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- p) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione per tutti i sub-affidamenti;
- q) dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta cui è tenuto il personale dell'Amministrazione sono contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nelle fasi di esecuzione del contratto, gli obblighi si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Amministrazione ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

L'amministrazione richiede ai concorrenti e ai soggetti affidatari, la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.

Art. 3 – Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazioni di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all'applicazione della norma stessa.

Art. 4 – Violazione del Patto di Integrità

La violazione è dichiarata all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale venga garantito l'adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

Nel caso di violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni assunti col presente Patto di integrità, saranno applicate anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione;
- risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile;
- segnalazione del fatto alle competenti Autorità.

L'Amministrazione terrà conto della violazione degli impegni assunti con l'accettazione del presente Patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dal D.lgs. n. 36/2023 nuovo Codice degli Appalti Pubblici (artt. da 94 a 98 – vecchio art. 80 del D.lgs. 50/2016).

L'Amministrazione prevederà sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità;

Art. 5 – Efficacia del Patto di integrità

Il presente Patto di integrità per appalti di servizi, forniture e lavori dispiega il suo effetto fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento.

Art. 6 - Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Ing. ERNESTO GIUSEPPE ALFIERI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

LA SOCIETA'

IL LEGALE RAPPRESENTANTE